

Codice A1103A

D.D. 4 marzo 2025, n. 261

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 - (F. 156 FOR/2020, Acc. 507/2025 - 514/2025).



ATTO DD 261/A1103A/2025

DEL 04/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 – (F. 156 FOR/2020, Acc. 507/2025 – 514/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 67570 del 31/05/2021, dalla Questura di Torino, Divisione Polizia amministrativa e sociale a carico della sig. ra *omissis*, nata a *omissis* (c.f. *omissis*) e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 62/2020 del 20/03/2020 elevato da ufficiali di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati nel Comune di Giaglione in prossimità della barriera in metallo posta lungo il sentiero "Gallo Romano" a protezione del cantiere strategico di interesse nazionale "TAV Torino – Lione" prospiciente ad area boschiva protetta, durante una manifestazione di protesta indetta dal Movimento "NO TAV", in data 07/12/2019, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10, c. 3 della L.R. 15/2018, relativo al divieto di accensione fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati o arbustivi a meno di cinquanta metri da terreno boscato.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto invece che la stessa ha presentato nei termini scritti difensivi con contestuale richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689; audizione regolarmente tenutasi in data 9 dicembre 2019 (la stessa non ha poi presenziato alla successiva audizione tenutasi in data 6 febbraio 2025);

esaminate pertanto le argomentazioni esposte in occasione degli scritti difensivi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata ed in particolare:

esaminate le argomentazioni esposte in occasione degli scritti difensivi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata ed in particolare:

- l'illecito accertato rientra nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 15 del 2018 che sanziona *l'accensione di fuochi fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale* in prossimità di aree boschive ponendo l'attenzione sulla condotta in sé, indipendentemente dall'esistenza o meno di un "pericolo concreto";
- la documentazione fotografica (estratta da quella video) acquisita agli atti e trasmessa dagli accertatori (Questura di Torino - Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali) conferma - oltre all'identificazione del soggetto, "*con assoluta certezza*", da parte della Polizia - come il trasgressore abbia concorso all'illecito con il proprio contributo materiale e psicologico (accatastamento e trasporto di materiale finalizzato all'accensione).

Considerate non rilevanti infine le ulteriori argomentazioni poste sia con riferimento alle modalità di determinazione della sanzione (in misura pari al doppio del minimo poiché più favorevole al trasgressore ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981) né con riguardo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art.7 della L.241/90 (non prevista con riguardo al procedimento sanzionatorio ex L.689/1981 in quanto la stessa è assorbita nel verbale di accertamento dell'illecito, come più volte affermato dalla giurisprudenza);

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati l'art. 10 comma 3 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 2 della Legge stessa che rinvia all'art.10 comma 6 della L.21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

valutati pertanto gli elementi emersi in occasione dell'audizione e ritenuto di determinare la sanzione in misura prossima al minimo edittale.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1694/2024 e n.1691/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/202	514/2025	Sanzione

5		
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 300,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 ;

INGIUNGE

al sunnominata *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 310,61 di cui Euro 300,00** a titolo di sanzione ed Euro 10,61 quali spese di notifica, secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti